







Con sezioni a San Cono e San Michele di Ganzaria P.zza Aldo Moro, 7 – 95040 MIRABELLA IMBACCARI (CT)

I. C. S. - "E. DE AMICIS"-MIRABELLA IMBACCARI **Prot. 0005750 del 27/10/2022** II-10 (Uscita)

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTA** la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

VISTO che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca (da qui in avanti Accordo), sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020; VISTO che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999; VISTO che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

**TENUTO CONTO** che in data 27 settembre 2022 si è provveduto presso l'istituzione scolastica a sottoscrivere il Protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le OO.SS.

## **EMANA**

il seguente regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo.









Con sezioni a San Cono e San Michele di Ganzaria P.zza Aldo Moro, 7 – 95040 MIRABELLA IMBACCARI (CT)

# Articolo 1. Campo di applicazione e durata del presente accordo.

- 1. Il presente protocollo di intesa determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le **prestazioni indispensabili** di cui all'articolo 2 dell'Accordo e i criteri di individuazione degli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, lettere *a*) *h*) del medesimo Accordo.
- 2. La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili formulata nel presente protocollo si basa sull'organico assegnato per l'anno scolastico in corso. Essa è valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, nel caso di modifiche all'organico, le parti valutano l'eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.
- 3. Il dirigente scolastico provvede ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 3 dell'Accordo, sulla base del presente protocollo d'intesa e nel rispetto dell'Accordo stesso.

## Articolo 2. Prestazioni indispensabili.

Tenuto conto che presso l'istituzione scolastica "E. De Amicis" risultano funzionanti n. 3 plessi di scuola dell'infanzia, n. 3 plessi di scuola primaria e n. 3 sedi di scuola secondaria di primo grado, con n. 26 docenti di scuola dell'infanzia, n. 67 docenti di scuola primaria e n.46 docenti di scuola secondaria di primo grado, n. 19 collaboratori scolastici, n. 6 assistenti amministrativi di cui 1 a 18 ore e n. 1 assistente tecnico con 7,12 ore;

- 1. Le prestazioni indispensabili, di cui all'art.2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020, per l'I.C. "E. De Amicis", sono:
  - i. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell'Accordo);
  - ii. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio (punto a2 dell'Accordo);
- iii. servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati (punto b2 dell'Accordo);









Con sezioni a San Cono e San Michele di Ganzaria

## P.zza Aldo Moro, 7 – 95040 MIRABELLA IMBACCARI (CT)

- iv. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse (punto c1 dell'Accordo);
- v. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e connessi agli adempimenti delle singole istituzioni (punto d1 dell'Accordo).

# Articolo 3. Contingenti.

- 1. Per di cui all'articolo 2, punto I, "attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità", è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
  - ✓ DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali;
  - ✓ nr 3 assistenti amministrativi che dovranno prestare servizio nella sede centrale dell'istituzione scolastica o nella sede di san Cono e/ San Michele di Ganzaria in funzione della necessità;
  - ✓ nr 3 collaboratori scolastici per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini e/o gli esami finali per l'apertura e chiusura della scuola, per la vigilanza sull'ingresso principale;
- 2. Per di cui all'articolo 2, punto II, "vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio", è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
  - ✓ nr 2 collaboratori scolastici per ciascun plesso dove si eroga il servizio mensa, per la pulizia e vigilanza degli alunni;
- 3. Per di cui all'articolo 2, punto III, "servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati", è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
  - ✓ nr 2 collaboratori scolastici per ciascun plesso dove si eroga il servizio mensa, per la pulizia dei locali









Con sezioni a San Cono e San Michele di Ganzaria

#### P.zza Aldo Moro, 7 – 95040 MIRABELLA IMBACCARI (CT)

- 4. Per assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, punto IV, "vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse", è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
  - ✓ nr 1 collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse per plesso.
- 5. Per assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, punto V, "adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti", è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
  - ✓ Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

e/o

✓ nr 1. assistente amministrativo.

#### Articolo 4. Criteri di individuazione.

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono:

- ✓ disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero, che dovrà prestare servizio in qualunque sede dell'istituzione scolastica;
- ✓ rotazione in ordine alfabetico rispetto alla precedente eventuale individuazione, che dovrà prestare servizio in qualunque sede in qualunque sede dell'istituzione scolastica;
- ✓ sorteggio della lettera iniziale del cognome e scorrimento successivo.

Sono esclusi dall'individuazione del personale ATA i lavoratori che fruiscono di tutele sanitarie che impediscono lo svolgimento della mansione specifica per la garanzia del servizio previsto.

## Articolo 5. Operazioni di scrutini ed esami finali.

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:









Con sezioni a San Cono e San Michele di Ganzaria P.zza Aldo Moro, 7 – 95040 MIRABELLA IMBACCARI (CT)

- ✓ gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- ✓ gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami di Stato I ciclo; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorni) nelle scuole dell'infanzia e primaria e il limite di 60 ore individuali (12 giorni) nella scuola secondaria di I e di II grado, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe. Per il personale ATA è considerato il limite previsto per la scuola secondaria di I e II.

## Art.6 – Comunicazione del personale in occasione dello sciopero.

In occasione dello sciopero, il Dirigente Scolastico invita in forma scritta tramite circolare, il personale a comunicare, sempre in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo. E' considerato forma scritta la compilazione del form prevista in calce alla circolare come comunicazione della scelta di una delle tre ipotesi prima indicate.

Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già









Con sezioni a San Cono e San Michele di Ganzaria

#### P.zza Aldo Moro, 7 – 95040 MIRABELLA IMBACCARI (CT)

manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

# Art.7 – Comunicazione del Dirigente scolastico ai corsisti e alle famiglie dei minori.

Il Dirigente scolastico comunica ai corsisti e alle famiglie dei minori, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;
- le motivazioni poste alla base della vertenza;
- ❖ i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;
- alle % di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola;
- ❖ le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
- ❖ l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- ❖ l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

## Art.8 - Periodi di franchigia.

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

- dal giorno 1 al giorno 5 del mese di settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

## Art.9 – Norme finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'Accordo nazionale citato in premessa.









Con sezioni a San Cono e San Michele di Ganzaria

P.zza Aldo Moro, 7 – 95040 MIRABELLA IMBACCARI (CT)

In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa.

Mirabella Imbaccari 27/09/2022

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Belvedere